

STATUTO

dell'Associazione Costruttori Italiani di Macchinario per l'Industria Tessile

A. C. I. M. I. T. - Milano

*Approvato dall'Assemblea costitutiva e confermato
con atto notarile del 12 ottobre 1945*

MILANO
TIPOGRAFIA GIOVANNI DE SILVESTRI
VIA SANSOVINO, 6 - TELEF. 265-127

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA PATRIMONIO SOCIALE

ART. 1.

E' costituita l'Associazione Costruttori Italiani di macchinario per l'Industria Tessile. L'Associazione ha sede in Milano e può costituire sezioni ed uffici anche in altre località.

ART. 2.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica. Essa si propone di studiare, patrocinare e promuovere da sola o in collaborazione con altri enti, qualsiasi iniziativa di carattere economico, tecnico e scientifico, nell'interesse delle fabbriche nazionali di macchinario per l'industria tessile.

L'Associazione potrà agire in rappresentanza delle proprie associate per la tutela dei loro interessi e per promuovere disposizioni legislative atte a tutelare equamente la loro attività produttiva, prestando la propria assistenza e rappresentanza nei confronti di altri enti ed autorità, uffici statali e parastatali o comunque legalmente riconosciuti, per pratiche di ogni genere e natura, nonché nella elaborazione di norme di legge che possono riguardare le associate.

ART. 3.

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 1954, salvo proroghe, e comprenderà 9 esercizi sociali ciascuno del corso di un anno, escluso il primo che, decorrendo dalla data di costituzione dell'Associazione, avrà termine il 31 dicembre 1946.

ART. 4.

L'Associazione ha un patrimonio proprio formato mediante i contributi dei soci.

SOCI - AMMISSIONE - ESPULSIONE - OBBLIGHI - RECESSO

ART. 5.

Possono fare parte dell'Associazione le aziende industriali italiane che svolgono la loro attività normale e continuativa quali costruttori di macchine per l'industria tessile e di apparecchi od accessori, specificatamente destinati all'attrezzamento ed al completamento di tale macchinario.

ART. 6.

L'ammissione all'Associazione è, su domanda dell'istante, deliberata dal Consiglio Direttivo della Associazione. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda e rappresenta di per sé accettazione dello statuto sociale. Nella domanda deve essere indicato il nome del dirigente dell'azienda delegato a rappresentarla a tutti gli effetti in seno all'Associazione; ogni cambiamento di tale delegato deve essere notificato con lettera raccomandata firmata dal legale rappresentante dell'azienda.

L'iscrizione decorre dal 1° gennaio o dal 1° luglio di ogni anno e si intende impegnativa per tre anni. Qualora però non vengano presentate le dimissioni per lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'adesione si considera tacitamente rinnovata per ugual periodo.

ART. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli obblighi sociali, come da precedente art. 6;

b) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, per quelle aziende che per avere gravemente contravvenuto alle norme

ed obblighi del presente statuto o per motivi attinenti alla loro condotta morale ed economica apparissero indegne di far parte dell'Associazione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso da presentarsi, con lettera raccomandata, al Presidente dell'Associazione entro trenta giorni dell'avvenuta comunicazione all'interessato; la decisione del Presidente è definitiva.

ART. 8.

I Soci sono tenuti oltre che all'osservanza del presente statuto, a fornire le informazioni e notizie che venissero loro richieste ai fini del raggiungimento degli scopi sociali ed entro i limiti degli stessi. Tali informazioni e notizie debbono, dall'Associazione, essere tenute riservate e, ove l'interesse generale lo richieda, utilizzate in forma riassuntiva senza indicazione della fonte.

ART. 9

L'ammissione o l'esclusione del socio sono rese note mediante comunicazione scritta, agli interessati e menzionate negli atti dell'Associazione.

ART. 10.

La cessazione della qualifica di socio — fermo per le dimissioni quanto disposto dall'art. 6 — importa l'obbligo del pagamento delle quote sociali per l'intero semestre nel quale la cessazione stessa è avvenuta.

L'azienda che per un motivo qualsiasi perde la qualità di socio decadde da ogni diritto di partecipazione alla ripartizione del patrimonio sociale, sia all'atto del suo ritiro che allo scioglimento dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11.

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Presidenza;
- d) i Revisori dei conti.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e possono essere assunte solo dai legali rappresentanti dell'azienda in seno all'Associazione, a norma dell'art. 6).

ASSEMBLEA GENERALE

ART. 12.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità del presente statuto, obbligano tutti gli aderenti.

Ogni socio può delegare per iscritto altro socio per l'intervento all'Assemblea, nessuno però può disporre di più di due deleghe.

Per la partecipazione all'Assemblea occorre la presentazione della lettera di convocazione.

Le deleghe dovranno essere scritte in calce alla lettera stessa.

Della regolarità delle deleghe rispondono tanto l'azienda delegata quanto la delegante.

ART. 13.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutte le aziende che risultino iscritte fra i soci almeno un mese prima della data fissata per l'adunanza di prima convocazione e che non siano in mora col pagamento dei contributi associativi.

ART. 14.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per la relazione annuale del Consiglio.

Essa deve inoltre venire convocata in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino il quinto del numero dei soci stessi. Potrà altresì essere convocata in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno.

ART. 15.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta da spedirsi con lettera raccomandata dai singoli associati almeno dieci giorni prima di quello fissato, salvo casi di ur-

genza, in cui tale termine può essere ridotto fino a quattro giorni: la convocazione, in tale caso, sarà fatta a mezzo telegrafo o telefono.

Nella lettera verrà pure indicata la data per la seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta.

La seconda convocazione non potrà aver luogo prima del giorno successivo a quello fissato per la prima, né trenta giorni dopo di questa.

ART. 16.

Le deliberazioni si prendono a voti palesi; le nomine alle cariche sociali si fanno a schede segrete.

In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

ART. 17.

Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessario che siano presenti e rappresentate tante aziende che abbiano diritto almeno alla metà dei voti complessivi, da valutarsi secondo i criteri degli art. 13 e 18; in seconda convocazione le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei voti rappresentati. In ogni caso, occorre sempre la partecipazione di almeno due terzi dei voti complessivi per la validità delle riunioni aventi per oggetto modifiche statutarie (ivi compresa la proroga o lo scioglimento dell'Associazione), con numero di voti favorevoli pari a due terzi dei votanti. Nel caso di modifica statutaria i soci avranno facoltà di recesso dall'Associazione, da notificarsi con comunicazione raccomandata entro 15 giorni dalla data della deliberazione dell'Assemblea.

ART. 18.

Ogni socio dispone di un voto per ogni gruppo o frazione di 50 dipendenti sino alle 500 unità, e di un voto per ogni gruppo o frazione di 100 dipendenti per la parte eccedente le 500 unità.

Il numero dei dipendenti da prendersi in considerazione è quello in base al quale sono versati i contributi associativi e comprende: i prestatori d'opera adibiti normalmente ed in modo continuativo alla produzione di macchinario per l'industria tessile, di apparecchi ed accessori specificamente destinati al completamento ed all'attrezzatura di tale macchinario, nonché il personale addetto

ai servizi generali e sussidiari e agli uffici inerenti all'attività stessa.

Nelle votazioni gli astenuti sono considerati come presenti ai soli fini del calcolo numerico della validità dell'Assemblea. Egualmente a tale fine è considerato presente chi si assenti durante il corso dell'Assemblea.

ART. 19.

L'Assemblea:

- a) delibera sui problemi o sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta;
- b) determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) procede, previa nomina degli scrutatori, all'elezione del Presidente, del Vice-Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, nonché dei revisori dei conti, tutti eletti fra i legali rappresentanti di cui all'art. 11);
- d) discute ed approva le relazioni ed i bilanci sociali presentati dal Consiglio;
- e) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- f) delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio alla sua approvazione.

ART. 20.

Dell'Assemblea si redigerà processo verbale da sottoscrivere dal Presidente, dal Segretario dell'Assemblea e dagli scrutatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 21.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dai membri nominati dall'Assemblea generale. Il Consiglio si raduna per convocazione disposta dal Presidente od a seguito di domanda scritta di almeno un terzo dei suoi membri in carica.

ART. 22.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto; a parità di voti prevale il voto del Presidente. In prima convocazione, per la validità delle delibere del Consiglio occorre la maggioranza

dei componenti: decorsa un'ora da quella fissata, il Consiglio passa in seconda convocazione e per la validità delle sue deliberazioni è sufficiente la presenza di almeno la metà dei membri in carica.

ART. 23.

Il Consiglio Direttivo:

- a) eseguisce le delibere dell'Assemblea;
- b) assiste il Presidente in tutte le decisioni che impeguino l'Associazione;
- c) delibera sulle ammissioni o esclusioni dei soci;
- d) delibera sulla misura, sui criteri e sulle modalità per il versamento della tassa annua e del contributo associativo, se sia stato all'uopo delegato dall'Assemblea;
- e) predispone le relazioni morali ed economiche ed i bilanci sociali da sottoporre all'esame dei revisori dei conti e del Consiglio;
- f) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- g) delibera sulla collaborazione dell'Associazione con altri enti;
- h) delibera sulle eventuali espulsioni dei soci;
- i) cura in genere il conseguimento dei fini statutari;
- l) delibera su ogni altro oggetto sottopostogli dal Presidente;
- m) nomina, scegliendolo fuori dagli associati, il Segretario dell'Associazione, le cui mansioni sono retribuite.

Delle riunioni il Segretario dell'Associazione redige processo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

ART. 24.

Il Presidente dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, compie ogni atto di ordinaria amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, vigila e cura il funzionamento dell'Associazione, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto o che sieno a lui delegate dai competenti organi sociali.

E' di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Può nominare Commissioni chiamando a farne parte anche persone estranee all'Associazione.

ART. 25.

In caso di assenza e di impedimento, le funzioni del Presidente, vengono assunte ad ogni effetto dal Vice-Presidente. Il Presidente può delegare al Vice-Presidente, anche in via continuativa, alcune delle mansioni ad esso attribuite dal presente Statuto.

ART. 26.

Il Presidente, il Vice-Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

DELIBERE D'URGENZA

ART. 27.

In caso di assoluta urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio Direttivo e il Consiglio quelli dell'Assemblea, salvo ratifica da parte dei rispettivi organi competenti.

CONTRIBUTI — CONTROLLO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE — SCIOLIMENTO

ART. 28.

Per costituire un patrimonio all'Associazione e per le spese inerenti al raggiungimento dello scopo sociale, ogni socio è tenuto a versare:

a) all'atto dell'ingresso nell'Associazione una quota d'iscrizione rappresentata da una quota fissa e da una quota complementare per dipendente oltre le 100. unità;

b) per ogni esercizio sociale un contributo fisso annuo ed una quota associativa pro capite in relazione al numero dei dipendenti dell'azienda.

Il numero dei dipendenti per i quali deve essere versato il contributo è quello precisato dall'art. 18.

La misura della quota di iscrizione e dei contributi annui, i criteri, le modalità della loro applicazione, sono stabiliti dall'Assemblea generale o, per mandato della stessa, dal Consiglio Direttivo.

ART. 29.

Al controllo dell'amministrazione sociale sono delegati tre revisori dei conti, nominati dall'Assemblea. I revisori rimangono in carica un esercizio e sono rieleggibili. Ad essi è affidato il compito di controllare la gestione contabile dell'Associazione, di fare, in qualunque momento, gli accertamenti delle disponibilità di cassa.

ART. 30.

L'Associazione potrà essere sciolta, o per raggiungimento del termine stabilito per la sua durata, o per deliberazione dei soci, presa ai sensi dell'art. 17.

In caso di scioglimento, l'Assemblea generale nomina due liquidatori per l'alienazione del patrimonio sociale e la ripartizione del ricavo, dopo aver estinte le passività dell'Associazione, fra i suoi iscritti alla data dello scioglimento.

NORME GENERALI

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.